



PAOLA PICIACCHIA*

I DIRITTI E *LES QUESTIONS DE SOCIÉTÉ* MA ANCHE IL PIANO DI RIARMO, UN NUOVO STATO DI ECCEZIONE E MISURE PER LA SICUREZZA. SULLO SFONDO DI UN' (APPARENTE?) CONTRADDIZIONE, LE DIFFICOLTÀ ORMAI ENDEMICHE DELL'ESECUTIVO FRANCESE (MENTRE LA CORSA ALL'ELISEO È GIÀ INIZIATA...) **

SOMMARIO: **INTRODUZIONE.** – **SEZIONI: 1. Partiti ed elezioni.** – 1.1. La rincorsa dei partiti agli annunci sulle candidature alle presidenziali. – 1.2. Il Tribunale di Parigi si pronuncia in appello sull'“*affaire*” Marine Le Pen aprendo alla sua candidatura alle presidenziali – 1.3. Il Partito Socialista dice sì alle primarie dell'area socialista per la scelta del candidato presidenziale. – **2. Parlamento.** – 2.1. La legge sull'uguale accesso all'assistenza e alle cure palliative. – 2.2. Il Parlamento approva la legge sul fine vita. – 2.3. La modifica della legge sulla programmazione militare. – 2.4. Protezione e assistenza dei genitori di bambini affetti da malattie gravi, cancro o handicap. – 2.5. Assistenza legale per i minori. – 2.6. Social e protezione dei minori. – 2.7. Sicurezza e ordine pubblico. – 2.8. La legge di urgenza per la protezione e la sovranità agricola. – 2.9. Misure per la semplificazione economica e il mercato del lavoro. – **3. Governo.** – 3.1. Le peripezie del Primo Ministro Lecornu in un contesto di non facile gestione. – **4. Capo dello Stato.** – 4.1. La strategia di Macron – **5. Corti.** – 5.1. Il *Conseil* si pronuncia sulla legge relativa all'“*aide à mourir*” – 5.2. Ordine pubblico e sicurezza. – 5.3. Sovranità agricola. – 5.4. Il *Conseil* censura parzialmente la legge relativa alla protezione dei minori dai rischi sull'utilizzo dei social. – **6. Collettività territoriali.** – 6.1. Legge sul sostegno alle collettività territoriali nella prevenzione e gestione delle inondazioni. – 6.2. La legge organica sulla regolarizzazione dei nativi in Nuova Caledonia nelle liste elettorali e le elezioni provinciali del 28 giugno. – 6.3. Diritto alla compensazione finanziaria per i comuni con meno di 3500 abitanti. – 6.4. Adattamento legislativo per la Martinica.

INTRODUZIONE

Comprendere il malessere della V Repubblica attraverso le sue contraddizioni, se di contraddizioni si tratta. È racchiuso in questa sintesi il senso degli avvenimenti dell'ultimo quadrimestre francese, il quale ha restituito un quadro in chiaroscuro di un ordinamento che se, da un lato, avanza (o tenta di avanzare) sul piano dei diritti, – attraverso l'approvazione di numerose leggi sulle “*questions de société*”, prima fra tutte quelle sul fine vita, e sul piano della politica di potenza militare – attraverso l'implementazione del

* Professoressa associata di Diritto pubblico comparato – Sapienza Università di Roma.

** Contributo sottoposto a *peer review*.

piano di riarmo e la creazione di un nuovo stato di allerta per la sicurezza nazionale – un settore su cui ben salda rimane la piena competenza del Presidente – dall’altro, dimostra tutta la propria debolezza. La debolezza di un indirizzo politico, reso sempre più impotente dalla mancanza di una maggioranza all’Assemblea Nazionale, da una crisi economica che fa presagire una prossima finanziaria “lacrime e sangue”, da uno scollamento tra istituzioni e società, divenuto ormai plastico e foriero di proteste sociali, e da una politica, tutta, che sembra ormai esclusivamente concentrata nella corsa all’Eliseo in vista delle prossime elezioni presidenziali, il cui primo turno si svolgerà il 18 aprile 2027. Una politica che sembra, dunque, sempre meno incline ad un compromesso sulle scelte economiche e sociali, non più rinviabili, condizionate dall’aumento del debito e dalla necessità di dolorosi tagli alla spesa pubblica, ma anzi pronta a soffiare sul fuoco del disagio sociale, sfociato nuovamente in proteste di piazza nelle ultime settimane.

Nonostante un quadro politico in bilico va comunque sottolineata l’importanza assunta in questi mesi dall’approvazione da parte del Parlamento di numerose leggi sulle *questions de société* che hanno posto l’attenzione sul tema dell’implementazione dei diritti.

In primis, va ricordata la portata storica dell’approvazione della legge sull’*aide à mourir* dopo anni di dibattiti e di confronti serrati non solo tra le forze politiche ma anche nell’ambito della società civile, in particolare nel corso dei lavori della *Convention citoyenne sur le fin de vie* del 2023, istanza di democrazia partecipativa di grande valore.

Nonostante il provvedimento sia stato approvato in via definitiva dalla sola Assemblea Nazionale – grazie al meccanismo di parlamentarismo razionalizzato previsto dall’ultimo comma dell’art. 45 della Costituzione, essendo rimasto irrisolto il contrasto con il Senato – (v. *infra*) la legge sul fine vita, al netto delle riserve d’interpretazione espresse dal *Conseil* che ne ha validato l’impianto complessivo, ha rappresentato un approdo significativo in tema di diritti e di ricerca di un delicato equilibrio tra autodeterminazione individuale, dignità della persona e tutela della vita, principi etici su cui si fonda la convivenza civile, la protezione delle persone vulnerabili, e il ruolo dei professionisti sanitari cui naturalmente è stato riconosciuto il diritto all’obiezione di coscienza.

Ma la legge sul fine vita non è l’unico provvedimento di rilievo in tal senso. Anche la legge sull’uguale accesso all’assistenza e alle cure palliative (v. *infra*), sulla quale l’accordo tra le due Camere è stato raggiunto, ha cercato di dare risposte concrete al disagio delle persone vulnerabili, dei malati terminali e dei loro familiari, con una serie di misure che entrano direttamente nel quotidiano di intere famiglie. E sebbene la portata effettiva di una riforma che sembra ambiziosa dipenderà dalla capacità della sua attuazione concreta, dalla distribuzione delle risorse e dalla capacità di ridurre le disuguaglianze territoriali nell’accesso ai servizi, nondimeno va salutata positivamente.

Anche i diritti dell’infanzia e dei minori sono stati posti in questi mesi al centro dell’attenzione con un certo numero di leggi approvate volte ad intervenire in un ambito che intercetta la sensibilità della società intera. Oltre alla legge sull’assistenza legale per i minori e quella relativa alla protezione e assistenza dei genitori di bambini affetti da malattie gravi, va in questa sede ricordata soprattutto la legge sulla protezione dei minori dall’utilizzo

dei social. Nonostante la censura da parte del Consiglio costituzionale del **14 agosto** dell'art. 1 della legge che vietava l'uso dei social al di sotto dei 15 anni, va sottolineata l'importanza, quantomeno del tentativo di regolamentazione dell'utilizzo dei social da parte dei minori, un tema su cui l'attenzione è ormai alta in tutto il mondo a partire dagli Stati Uniti dove alcune cause sono state intentate contro le grandi piattaforme digitali (Meta, Google, Tik Tok, Snapchat) accusate di aver progettato servizi capaci di favorire un uso compulsivo, soprattutto tra i minori, con possibili conseguenze sulla salute mentale, tra cui ansia, depressione e disturbi dell'immagine corporea.

La censura del *Conseil* – che comunque non ha colpito l'introduzione del divieto di utilizzo dei cellulari nei licei, ormai vigente – non impedisce infatti la riformulazione del progetto alla luce dei rilievi del giudice delle leggi per renderla conforme a Costituzione: una prospettiva che ha immediatamente visto impegnato l'Esecutivo francese.

L'attenzione nei confronti delle *questions de société* si è accompagnata all'impegno portato avanti in questi mesi dall'Esecutivo francese sul fronte della sicurezza interna ed esterna che si è sostanziato, da un lato, nell'approvazione di leggi su ordine e sicurezza, – le quali, seppur mitigate dalle pronunce del Consiglio costituzionale (v. *infra*) hanno intercettato le richieste dei cittadini di veder garantita maggiormente la sicurezza pubblica –, e, dall'altro, nel piano di rilancio del riarmo con la modifica della legge sulla programmazione militare che ha previsto, oltre ad un consistente aumento della spesa militare (v. *infra*), tra le altre cose, anche l'introduzione di un nuovo “stato di allerta per sicurezza nazionale” sul quale merita soffermarsi.

Per consentire alle autorità di intervenire rapidamente in presenza di gravi minacce alla sicurezza nazionale, il nuovo dispositivo permette, – su delibera del Consiglio dei Ministri per una durata iniziale di due mesi, prorogabile con l'autorizzazione del Parlamento – di intervenire in varie direzioni, di requisire risorse civili, industriali, energetiche e logistiche, semplificare le procedure amministrative e derogare temporaneamente a diverse disposizioni normative, con l'obiettivo di accelerare la mobilitazione delle capacità produttive e militari, soprattutto nel settore della difesa.

La dottrina si è già mostrata critica nei confronti dell'introduzione di un nuovo stato di emergenza, oltre a quelli già presenti nell'ordinamento francese, che viene letto come riflesso di un crescente accentramento del potere decisionale nell'Esecutivo e, in particolare, nella Presidenza della Repubblica, a scapito del Parlamento, il quale rimane destinatario inizialmente solo di un diritto di informazione, salvo poi intervenire con l'autorizzazione alla proroga. Esso viene inoltre visto con preoccupazione in considerazione dell'ampiezza dei poteri attribuiti alle autorità e delle deroghe previste, che possono andare ad incidere sui diritti e sulle libertà fondamentali producendo effetti anche dopo la sua cessazione.

Se le *questions de société* e la sicurezza interna ed esterna hanno rappresentato i due versanti sui cui maggiore è apparso l'impegno dell'Esecutivo in generale, in questi mesi la postura del Primo Ministro è andata nella direzione di garantire il massimo delle risposte nella gestione delle numerose emergenze e al tempo stesso in quella di prepararsi

all'approvazione della prossima finanziaria, attento ad evitare una nuova crisi istituzionale, al fine di garantire l'approvazione del bilancio e arrivare alle presidenziali.

Proprio il nodo delle elezioni presidenziali ha fatto da sfondo costante agli avvenimenti degli ultimi mesi segnati dalla continua rincorsa alle dichiarazioni sulle candidature da parte di esponenti di tutti i partiti e formazioni politiche.

Al momento sono ventisei in totale i candidati presidenziali che si sono dichiarati in tutte le formazioni politiche (alcuni con le primarie già svolte) e il dato più rilevante appare essere l'ordine sparso in cui ciascuna forza politica sta pensando di lanciarsi nella corsa all'Eliseo.

Tra i partiti rappresentati in Parlamento vanno registrate alcune certezze ma anche alcune incognite.

Se Marine Le Pen, il giorno della sentenza di appello il **7 luglio** (v. *infra*) ha subito confermato – premiata al momento dai sondaggi che la vedono in testa – la propria candidatura alla Presidenza per *Rassemblement National*, considerata come la scelta più naturale, al netto delle incertezze sul ricorso in Cassazione; dalla destra moderata alla sinistra il quadro è ancora non del tutto chiaro.

Nel blocco centrista e di centro destra la figura di spicco rimane Édouard Philippe, ex Primo Ministro e leader di *Horizons*, che ha già annunciato la propria candidatura nel 2024 e prosegue la sua corsa. Allo stato attuale Philippe sembra essere il candidato più competitivo dell'area centrista nei sondaggi, davanti all'ex Primo Ministro Gabriel Attal, candidato di *Renaissance*. Entrambi hanno aderito all'idea di sostenere, all'inizio del 2027, il candidato meglio posizionato anche se l'ipotesi di una candidatura unitaria non è ancora condivisa da tutti. C'è chi, come François Bayrou, leader del MoDem, ha rilanciato l'idea di primarie aperte ai democratici riformisti.

Philippe – meno attendista di Attal – recentemente ha sottolineato la necessità di unire le forze della destra e del centro per presentarsi con una candidatura competitiva e unitaria e in un'intervista rilasciata a BFM-TV il **22 agosto 2026**, ha indicato il periodo compreso tra novembre 2026 e febbraio 2027 quello entro il quale dovrebbe realizzarsi l'accordo tra i diversi candidati, al di là del quale l'intesa rischierebbe di essere non tempestiva. L'ex Primo Ministro ha sostenuto che la frammentazione dello schieramento potrebbe comprometterne le possibilità di successo, soprattutto di fronte a candidati come Marine Le Pen, e Jean-Luc Mélenchon.

Ma al di là delle dichiarazioni dei singoli protagonisti, la questione centrale in vista delle presidenziali del 2027 rimane quella legata alla capacità del centro destra e del centro di superare le divisioni interne e individuare una candidatura condivisa. In tal senso ha ricevuto una certa risonanza la dichiarazione di Gérald Darmanin, Ministro della Giustizia, il quale ha annunciato in un'intervista a *La Voix du Nord* del **17 agosto** che non si candiderà alle elezioni presidenziali del 2027 manifestando il proprio sostegno a Édouard Philippe, ritenuto il candidato più adatto a guidare il Paese per esperienza e capacità, una dichiarazione che sottolinea anche la necessità di una maggiore unità tra le forze di centro, nata dalla volontà di evitare ulteriori divisioni politiche in un momento particolarmente difficile per la Francia.

Quanto al partito gollista, per *Les Républicains* già ad aprile aveva dichiarato la sua candidatura Bruno Ratailleau, ex Presidente del partito, dopo una consultazione interna.

Più complesso è parso lo scenario a sinistra. Tramontata l'idea di una candidatura unica per la Nupes, Mélanchon leader de LFI ha annunciato la propria a **maggio** mentre nell'area socialista a **luglio** sono state decise le primarie ad ottobre. Infatti, le tensioni interne al Partito Socialista francese che hanno rischiato di costituire uno dei principali ostacoli alla costruzione di una strategia credibile in vista delle elezioni presidenziali del 2027, sembrano essersi ricomposte con la decisione del **9 luglio** quando il partito ha finalmente deciso di ricorrere alle primarie riservate agli aderenti dell'area socialista (v. *infra*) per l'individuazione del candidato, optando per la seconda delle due opzioni che erano in campo. La prima era quella del segretario Olivier Faure, che sosteneva la necessità di mantenere una collaborazione con le altre forze della sinistra, promuovendo la costruzione di un fronte unitario.

Le primarie si sono svolte l'11 ottobre decretando la schiacciante vittoria con il 66,17% dei voti di Raphaël Glucksmann che lo hanno consacrato sin dal primo turno il candidato dell'area socialista alle prossime elezioni. Ne parleremo nel prossimo numero della Rivista dedicato al quadrimestre ormai in corso.

Merita tuttavia sin d'ora sottolineare come la decisione, prima, di ricorrere alle primarie interne al solo blocco socialista, e il loro svolgimento poi, stanno contribuendo ad un certo recupero dell'identità e dell'autonomia politica del partito, come una forza moderata e di governo, capace di attrarre anche l'elettorato centrista, dopo la controversa esperienza della Nupes e dell'alleanza con la sinistra radicale di Mélanchon.

Il quadro descritto dimostra quanto sia complesso e frammentato lo scenario delle forze politiche che si apprestano a correre per le elezioni presidenziali, diretta conseguenza della profonda trasformazione del sistema partitico della V Repubblica degli ultimi anni.

Le scelte che saranno compiute nei prossimi mesi dai partiti, dai candidati presidenziali e dall'elettorato determineranno non solo le sorti della stabilità di governo ma saranno anche un importante test, un vero e proprio banco di prova, per comprendere quanto i valori su cui si fonda la Costituzione della V Repubblica siano ancora in grado di arginare i rischi di un'involuzione del sistema.

SEZIONI

1. PARTITI ED ELEZIONI

1.1. La rincorsa dei partiti agli annunci sulle candidature alle presidenziali

Negli ultimi mesi si sono rincorsi gli annunci degli esponenti di partito sulle candidature alle presidenziali. Alcuni hanno annunciato personalmente la propria intenzione di correre per l'Eliseo o hanno manifestato la propria disponibilità in attesa di ulteriori sviluppi politici, altri, invece, sono stati designati dal proprio partito.

Nell'area della sinistra radicale Anasse Kazib, portavoce di *Révolution permanente*, ha annunciato la propria candidatura il **1° giugno**, con l'obiettivo di dare rappresentanza politica alle rivendicazioni della classe lavoratrice. Il **17 giugno** anche il movimento *NPA-Révolutionnaires* ha annunciato la candidatura di Selma Labib, sua portavoce.

Nell'area socialista Karim Bouamrane, sindaco di Saint-Ouen-sur-Seine ed esponente del *Parti socialiste*, ha annunciato la propria candidatura il **9 giugno** durante un'intervista a France Inter. Bernard Cazeneuve, già Primo Ministro e fondatore del movimento *La Convention*, ha dichiarato il **16 luglio**, in un'intervista a *Le Parisien*, di voler partecipare alla competizione presidenziale senza passare attraverso le primarie socialiste, proponendo piuttosto un accordo politico diretto con i cittadini.

La candidatura di Jean-Luc Mélenchon, leader de *La France Insoumise*, è stata annunciata il **3 maggio** durante il telegiornale delle 20 di TF1. Per Mélenchon si tratta di una nuova partecipazione dopo le campagne del 2012, 2017 e 2022.

Nel centro politico e nell'area moderata, Gabriel Attal, esponente di *Renaissance*, già Primo Ministro e Segretario generale del partito, ha annunciato la propria candidatura il **22 maggio** durante una visita a Mur-de-Barrez, nel dipartimento dell'Aveyron.

Tra i sovranisti e gli esponenti della destra radicale, Florian Philippot, presidente di *Les Patriotes* ed ex esponente del *Front national*, ha annunciato la propria candidatura il **9 maggio** su France 2, precisando tuttavia che sarebbe disposto a ritirarsi qualora emergesse un altro candidato sovranista di destra capace di aggregare maggiori consensi.

Nella destra nazionalista, Marine Le Pen, esponente di punta del *Rassemblement National* (RN), aveva già annunciato nel settembre 2023 la propria candidatura come naturale per il suo schieramento. Ha ribadito tale intenzione durante una visita in Nuova Caledonia nel maggio 2025 e l'ha confermata il **7 luglio**, dopo la decisione giudiziaria relativa al caso degli assistenti parlamentari europei del suo partito.

Accanto ai candidati sostenuti da partiti strutturati, l'elenco comprende numerose candidature indipendenti o provenienti da movimenti minori. Sylvain Durif, associato al movimento *Elhita*, ha annunciato la propria candidatura il **23 agosto**; Francis Lalanne, legato al movimento *France Libre*, l'ha resa pubblica il **19 agosto** dello stesso anno.

1.2. Il Tribunale di Parigi si pronuncia in appello sull’“*affaire*” Marine Le Pen aprendo alla sua candidatura alle presidenziali

Il **7 luglio** la Corte d’Appello di Parigi si è pronunciata sul caso Le Pen, in relazione alla condanna per l’*affaire* degli assistenti parlamentari europei del *Rassemblement National*, confermando le responsabilità già riconosciute in primo grado dal Tribunale di Parigi il 31 marzo 2025 ma intervenendo tuttavia in modo significativo sulla pena inflitta a Marine Le Pen. La Corte ha confermato l’impianto accusatorio accertando che diversi assistenti, formalmente assunti per collaborare con i deputati europei e retribuiti attraverso il sistema dei rimborsi del Parlamento europeo, avevano in realtà lavorato esclusivamente per il partito, senza svolgere attività riconducibili alle funzioni parlamentari e ribadito la gravità della condotta, protrattasi per oltre undici anni nell’ambito di un sistema organizzato dai vertici del partito, che avrebbe causato al Parlamento europeo un danno pari a 2,8 milioni di euro. Tuttavia rispetto alla precedente sentenza le sanzioni sono state mitigate. La pena detentiva è stata infatti ridotta da quattro a tre anni, di cui due con sospensione condizionale e uno da scontare in regime di detenzione domiciliare con braccialetto elettronico. Anche la sanzione accessoria dell’ineleggibilità è stata rideterminata: dai cinque anni stabiliti in primo grado si è passati a quarantacinque mesi, dei quali trenta sospesi condizionalmente e i restanti quindici considerati già espiati, in ragione della provvisoria esecuzione disposta dal Tribunale. La possibilità di ricorrere in Cassazione impedisce, al momento, l’esecuzione della pena detentiva. Invece, la pena dell’ineleggibilità, già provvisoriamente esecutiva in primo grado, ha prodotto i suoi effetti durante il procedimento d’appello, e risulta ora esaurita secondo la rideterminazione operata dalla Corte. Marine Le Pen ha quindi immediatamente annunciato la propria intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2027 anche se sulla sua candidatura pende l’interrogativo sugli scenari che verrebbero ad aprirsi all’esito della sentenza della Cassazione. Se la Corte di Cassazione riconoscesse la colpevolezza della Le Pen prima delle elezioni presidenziali del 18 aprile e del 2 maggio 2027, questa potrebbe trovarsi a dover scontare la pena domiciliare durante la campagna elettorale. Se, invece, la decisione definitiva intervenisse dopo il voto e Le Pen fosse eletta Presidente della Repubblica, si porrebbe il problema dell’esecuzione di una pena detentiva relativa a fatti anteriori all’assunzione della carica. Si tratta di questioni che intrecciano responsabilità penale, diritto di partecipazione alla competizione elettorale e continuità delle funzioni presidenziali, il cui concreto rilievo dipenderà dai tempi e dall’esito del giudizio di Cassazione.

1.3. Il Partito Socialista dice sì alle primarie dell’area socialista per la scelta del candidato presidenziale

Il **9 luglio** i militanti socialisti sono stati chiamati a pronunciarsi sull’eventuale apertura della competizione alle forze della sinistra radicale, e in particolare a *La France Insoumise*. Con un voto che ha raggiunto il 55,5% dei consensi, gli aderenti al partito si sono opposti

all'estensione delle primarie al mondo progressista, – aperta anche agli ecologisti e alle altre componenti della sinistra, con esclusione della France Insoumise, alla quale avrebbero potuto partecipare anche i simpatizzanti dietro un contributo di due euro sostenuta dal primo segretario Olivier Faure – delimitando sostanzialmente il campo della competizione all'area socialista e socialdemocratica ed escludendo l'ipotesi di una consultazione unitaria dell'intero spazio politico a sinistra del centro. La linea che ha prevalso – sostenuta tra gli altri da Boris Vallaud e Nicolas Mayer-Rossignol - prevede che la scelta del candidato sia riservata ai militanti socialisti e a quelli delle forze riconducibili al “polo socialista”, compreso *Place publique*, il partito politico fondato nel 2018 e il cui Presidente è Raphaël Glucksmann e la *Gauche républicaine et socialiste*. La decisione ha confermato le divisioni interne al campo socialista francese, come già evidenziato nel n. 1/2026 di questa Rivista.

Il calendario e le modalità di svolgimento delle primarie della sinistra socialista e democratica, sono poi state formalizzate il **25 agosto** dal Consiglio Nazionale del Partito Socialista. Si è deciso per primarie esclusivamente online, con un sistema elettronico a doppio turno: il primo era previsto dal 9 ottobre 2026 alle ore 8 al 10 ottobre alle ore 20, esteso all'11 ottobre a causa di un attacco informatico; mentre il secondo si terrà dal 16 ottobre alle ore 8 al 17 ottobre alle ore 20. Saranno eventualmente disponibili postazioni di voto fisiche nei dipartimenti, ma anche in questi casi si voterà elettronicamente tramite tablet.

Le candidature potranno essere presentate dal 1° al 15 settembre. Per i candidati del Partito socialista sarà necessario ottenere un numero minimo di sostegni da parte degli organismi e degli eletti del partito: 15 membri del Consiglio nazionale, oppure 10 parlamentari socialisti, oppure 50 sindaci o presidenti di enti intercomunali socialisti, oppure 50 consiglieri dipartimentali o regionali, con specifici requisiti di distribuzione territoriale per queste ultime categorie.

La partecipazione alla consultazione sarà aperta anche ai cittadini francesi che si riconoscono nell'area politica interessata, previo versamento di un contributo di 15 euro, ridotto a 10 euro per gli studenti e per le persone non soggette all'imposta sul reddito, sulla base di un'autodichiarazione.

Infine, i candidati dovranno impegnarsi a promuovere un'intesa con tutte le forze della sinistra democratica, ecologista e repubblicana, allo scopo di elaborare un programma comune, definire un accordo elettorale per le legislative e costruire un'intesa di governo.

A contendersi il voto alle primarie: Raphaël Glucksmann, Olivier Faure, Ségolène Royal, Emmanuel Maurel ou Jérôme Guedj.

2. PARLAMENTO

2.1. La legge sull'uguale accesso all'assistenza e alle cure palliative

Il **26 maggio** è stata promulgata la legge [n. 2026-404](#) sull'uguale accesso all'assistenza e alle cure palliative.

La proposta di legge era stata presentata all'Assemblea Nazionale l'11 marzo 2025 ed ivi adottata il **27 maggio** dello stesso anno. Trasmessa al Senato era stata approvata con modifiche il 28 gennaio di questo anno. In seconda lettura l'Assemblea Nazionale aveva nuovamente licenziato il testo con modifiche il 25 febbraio mentre il Senato aveva deliberato sul testo l'11 maggio senza apportare modifiche aprendo così alla promulgazione della legge.

La proposta di legge iniziale riprendeva le disposizioni relative alle cure palliative e all'accompagnamento, nonché ai diritti dei malati, contenute nel progetto di legge sull'accompagnamento dei malati e sul fine vita, presentato nell'aprile 2024 dal governo di Gabriel Attal. Riprendeva inoltre le modifiche approvate dall'Assemblea nazionale prima del suo scioglimento, avvenuto nel giugno 2024. Tuttavia nel 2025, l'allora Primo ministro François Bayrou aveva auspicato che le questioni relative alle cure palliative e all'aiuto a morire fossero esaminate dal Parlamento nell'ambito di due distinti provvedimenti legislativi, cosa che poi è accaduta con la presentazione separata delle due proposte di legge nello stesso giorno.

Nel complesso, la legge ha rafforzato l'accesso alle cure palliative cercando di sviluppare un modello di assistenza più integrato, personalizzato e vicino ai bisogni delle persone malate e dei loro familiari allo scopo di costruire un sistema di assistenza più capillare e coordinato, nel quale le cure palliative non siano limitate alla gestione dei sintomi nella fase terminale, ma costituiscano parte integrante di un accompagnamento globale della persona e del suo contesto familiare.

Il provvedimento inserendosi in una più ampia strategia nazionale per l'accompagnamento e le cure palliative pluriennale – con la fissazione di obiettivi prioritari, risorse finanziarie dedicate e meccanismi di monitoraggio e valutazione – è intervenuta sull'organizzazione dei servizi, sul finanziamento, sulla formazione degli operatori e sul riconoscimento dei bisogni delle persone nella fase avanzata della malattia e nel fine vita.

Un primo elemento di novità è rappresentato dall'ampliamento della nozione stessa di cure palliative cui è stata affiancata quella di accompagnamento, volta a garantire una presa in carico globale e tempestiva della persona malata e dei suoi cari, tutelandone la dignità, l'autonomia, la qualità della vita e il benessere.

Un'altra innovazione significativa è stata quella della creazione delle *maisons d'accompagnement et de soins palliatifs*, strutture sociosanitarie di dimensioni contenute, intermedie tra il domicilio e l'ospedale. Destinate principalmente a persone in fine vita con condizioni cliniche stabilizzate, strutture, quindi, che potranno offrire una soluzione quando la permanenza in casa non è più possibile, oltre a favorire il sollievo temporaneo

dei familiari. La legge ha rafforzato parallelamente anche il ruolo degli istituti residenziali per anziani non autosufficienti, che dovranno integrare le cure palliative nei propri progetti organizzativi e formalizzare accordi di collaborazione con le équipe specializzate.

Particolare attenzione è riservata alla pianificazione anticipata dell'assistenza e alla partecipazione della persona alle decisioni che la riguardano. In caso di diagnosi di una malattia grave, aggravamento di una patologia cronica o iniziale perdita di autonomia, sarà possibile predisporre un piano personalizzato di accompagnamento, elaborato con il supporto dei professionisti sanitari. Il piano riguarderà gli aspetti medici, psicologici, sociali e sociosanitari e potrà essere registrato nello spazio digitale sanitario del paziente, previo consenso.

La riforma interviene anche sulle direttive anticipate, facilitandone la registrazione e la condivisione con le persone di fiducia e precisando che, in presenza di più documenti, prevalgono quelli più recenti. Per le persone adulte con difficoltà parziali o totali di comunicazione dovranno essere adottati strumenti di comunicazione alternativa e aumentativa, al fine di ricercare prioritariamente l'espressione del consenso libero e informato.

Infine, la legge ha valorizzato il sostegno ai familiari e ai caregiver, l'accompagnamento nel lutto e il coinvolgimento del volontariato. Prevede campagne nazionali di informazione e sensibilizzazione e richiede al Governo di approfondire, attraverso specifiche relazioni al Parlamento, ulteriori interventi riguardanti la biografia ospedaliera, il finanziamento delle cure palliative e il congedo per solidarietà familiare.

2.2. Il Parlamento approva la legge sul fine vita

Il **18 agosto** è stata promulgata la legge [n. 2026-794](#) al diritto all'aiuto a morire. Dopo anni di dibattiti e un complesso iter parlamentare la legge sul fine vita ha visto finalmente la luce. La proposta di legge era stata presentata in prima lettura l'11 marzo 2025 all'Assemblea Nazionale riprendendo il testo del progetto di legge sul fine vita che era stato presentato nella precedente legislatura dopo essere stato scisso in due proposte di legge, una sul fine, appunto, l'altra sulle cure palliative di cui abbiamo parlato sopra. Il testo pur intercettando numerose sensibilità sul piano etico e morale aveva avuto difficoltà a superare la prima lettura all'Assemblea Nazionale avvenuta il 27 maggio 2025. Trasmissione al Senato il testo era stato rigettato completamente dalla camera alta il 28 gennaio. In seconda lettura all'Assemblea Nazionale il testo era stato riapprovato il 25 febbraio ma nuovamente rigettato dal Senato il **12 maggio**. In seguito all'esito negativo anche del passaggio in Commissione mista paritetica la proposta di legge era tornata in nuova lettura all'Assemblea Nazionale e ivi adottata il **30 giugno** ma ancora una volta rigettata dal Senato il **7 luglio**. In lettura definitiva il testo era stato infine approvato dalla sola Assemblea Nazionale ai sensi dell'art. 45, ult.c. Cost. il **15 luglio**. Il Consiglio costituzionale con decisione [n. 2026-910](#) del **14 agosto** ha dichiarato, con riserve di interpretazione, la legge conforme a Costituzione (v. *infra*)

La legge approvata dal Parlamento ha riconosciuto un diritto all'aiuto a morire per le persone maggiorenni affette da una patologia grave e incurabile, che abbiano espresso liberamente e consapevolmente la volontà di ricorrervi. Si tratta tuttavia di un diritto che la legge ha sottoposto a condizioni rigorose e inserito in una procedura fortemente regolamentata e procedimentalizzata, pensata per garantire al tempo stesso l'autonomia del malato, la tutela delle persone vulnerabili e la libertà di coscienza dei professionisti sanitari.

Infatti la legge ha cercato di conciliare due esigenze fondamentali: da un lato, riconoscere al malato la possibilità di decidere in modo libero e consapevole sulle ultime fasi della propria vita; dall'altro, associare questa scelta a condizioni mediche, procedure collegiali, controlli istituzionali e garanzie giuridiche, così da limitarne l'applicazione ai soli casi previsti dalla legge.

Sebbene l'autonomia del paziente rappresenti il punto di partenza, la sua volontà, da sola, non viene considerata sufficiente dalla legge in quanto numerose sono state le condizioni mediche e giuridiche poste dalla legge per l'approvazione della richiesta la quale deve essere valutata collegialmente e confermata dopo un periodo di riflessione. Allo stesso tempo sono stati tutelati il diritto del malato a scegliere le modalità e il luogo della procedura, la libertà di coscienza dei professionisti e il controllo pubblico sull'applicazione della legge.

L'accesso all'aiuto a morire è stato riservato ai maggiorenni francesi o agli stranieri con una residenza regolare e stabile in Francia, affetti da una malattia grave e incurabile che comprometta la prognosi vitale e si trovi in una fase avanzata o terminale. La "fase avanzata" – terminologia ripresa dalla definizione elaborata dalla *Haute Autorité de santé*, secondo cui si tratta di una fase caratterizzata dall'ingresso in un processo irreversibile, segnato dal progressivo peggioramento dello stato di salute e della qualità di vita – serve a garantire un'applicazione uniforme della legge e a evitare disparità di trattamento tra i pazienti.

Il malato deve inoltre vivere una sofferenza legata alla patologia che non possa essere alleviata dai trattamenti oppure che sia per lui insopportabile quando abbia scelto di non sottoporsi a una terapia o di interromperla. La sola sofferenza psicologica non è sufficiente. È poi necessario che il paziente sia in grado di esprimere una volontà libera e consapevole e di comprendere pienamente le conseguenze della propria decisione.

La procedura prende avvio con una richiesta rivolta a un medico, che deve verificare il rispetto di tutte le condizioni, informare il paziente sulla sua situazione, sulle alternative terapeutiche e sulle cure palliative e ricordargli che può rinunciare in qualsiasi momento. La richiesta viene quindi valutata attraverso una procedura collegiale, che coinvolge il medico, uno specialista della patologia e un altro professionista sanitario. Sono previste garanzie particolari per le persone sottoposte a tutela o curatela, mentre, su richiesta del paziente, possono essere ascoltate anche la persona di fiducia, un caregiver o un familiare. Il medico deve pronunciarsi entro quindici giorni e, in caso di esito favorevole, il paziente dispone di almeno due giorni di riflessione prima di confermare definitivamente la propria scelta. La decisione può essere contestata davanti al giudice amministrativo.

L'aiuto a morire si fonda sul principio dell'auto-somministrazione del prodotto letale: il paziente deve assumerlo personalmente, salvo che le sue condizioni fisiche gli impediscano di farlo, nel qual caso può intervenire un medico o un infermiere. Prima della somministrazione viene verificata nuovamente la volontà del malato e, anche dopo l'assunzione del prodotto, il professionista sanitario deve rimanere nella stessa stanza per poter intervenire in caso di necessità.

La volontà del paziente rimane fondamentale fino all'ultimo momento. La procedura deve essere interrotta se egli cambia idea, rifiuta la somministrazione o se vengono individuate pressioni esterne finalizzate a indurlo a procedere; in quest'ultimo caso, il medico deve informare anche il pubblico ministero. I costi dell'intera procedura sono coperti dall'*Assurance maladie*.

La legge tutela parallelamente la libertà di coscienza dei professionisti sanitari. Medici, infermieri e farmacisti possono rifiutarsi di partecipare, ma devono indirizzare il paziente verso un altro professionista. Chi invece sceglie di partecipare può registrarsi presso una nuova commissione di controllo e valutazione, incaricata di monitorare le procedure e di riferire annualmente al Governo e al Parlamento.

Il sistema prevede inoltre un controllo sanitario sulle sostanze utilizzate: la *Haute Autorité de santé* e l'*Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé* devono valutarle e definire le relative raccomandazioni di buona pratica. Infine, la legge garantisce che i contratti di assicurazione in caso di morte coprano anche i decessi derivanti dall'aiuto a morire, compresi i contratti già esistenti, impedendo che tali morti vengano automaticamente assimilate al suicidio e private della copertura assicurativa.

2.3. La modifica della legge sulla programmazione militare

Il **16 agosto** è stata promulgata la legge [n. 2026-791](#) relativa all'aggiornamento della programmazione militare relativa agli anni 2024-2030 e alle misure relative alla difesa.

L'obiettivo della legge è stato quello di aumentare, da un lato, il bilancio della difesa ma anche di puntare a costruire – alla luce del nuovo contesto strategico europeo, caratterizzato dal ritorno della guerra ad alta intensità – una più ampia strategia di riarmo e resilienza nazionale, intervenendo su più livelli allo scopo di accelerare il rafforzamento delle capacità di difesa della Francia, adeguandole anche agli impegni assunti in ambito NATO.

Il principale intervento ha riguardato quindi le risorse finanziarie: sono stati infatti aggiunti 36 miliardi di euro a quanto già stanziato precedentemente in modo da portare l'impegno di spesa per la programmazione militare a 436 miliardi di euro circa per il periodo 2024-2030, puntando così ad aumentare progressivamente la spesa per la difesa fino al 2,5% entro il 2030 e al 3,5% entro il 2035. Un importante segmento della riforma ha interessato il rafforzamento delle scorte e dell'industria della difesa.

La legge ha inoltre ampliato anche il concetto di resilienza nazionale, intervenendo sulla sicurezza sanitaria, sui trasporti marittimi strategici, sulla continuità dei servizi essenziali e sulla protezione delle competenze tecnologiche sensibili, in particolare con l'introduzione

di strumenti per impedire che conoscenze specialistiche possano essere sottratte e successivamente utilizzate per finalità terroristiche.

Tra le novità più rilevanti da evidenziare c'è la creazione di un nuovo stato di eccezione, lo stato di allerta per la sicurezza nazionale la cui attivazione è possibile in presenza di una minaccia grave e attuale alla sicurezza nazionale. Esso consentirebbe alle autorità di adottare temporaneamente e in modo proporzionato alcune deroghe normative per accelerare, ad esempio, la realizzazione di infrastrutture della difesa. Durante l'esame parlamentare sono stati rafforzati i meccanismi di controllo del Parlamento sul ricorso a questo regime.

La legge ha anche introdotto un nuovo servizio nazionale di volontario destinato ai francesi tra i 18 e i 25 anni. Esso prevede un contratto di dieci mesi, con status militare, e sarà integrato nei percorsi scolastici, universitari o professionali dei partecipanti. La precedente giornata della difesa e della cittadinanza è stata trasformata in giornata di mobilitazione finalizzata anche a individuare disponibilità, competenze e interesse dei giovani verso un eventuale impegno nelle forze armate.

2.4. Protezione e assistenza dei genitori di bambini affetti da malattie gravi, cancro o handicap

Il **12 giugno** è stata promulgata la legge [n. 2026-492](#) relativa al miglioramento della protezione e l'assistenza dei genitori di bambini affetti da cancro, malattie gravi o handicap. La legge ha introdotto nuove misure a tutela dei genitori di minori affetti da cancro, patologie gravi o disabilità, con l'obiettivo di ridurre le difficoltà personali, lavorative ed economiche che queste situazioni possono comportare, soprattutto per le famiglie mono genitoriali e quelle con minori risorse economiche. Tra le principali novità per i genitori lavoratori figurano l'ampliamento dei permessi straordinari in caso di diagnosi di malattia grave, patologia cronica o disabilità del figlio, la riduzione del preavviso necessario per usufruire del congedo per assistenza parentale e il prolungamento della tutela contro il licenziamento durante tale congedo. È inoltre prevista la possibilità di beneficiare di orari di lavoro personalizzati quando le condizioni del figlio richiedono una presenza costante e cure impegnative, nonché di ottenere lo svincolo anticipato delle somme investite in un piano di risparmio previdenziale. Le nuove misure sono applicabili dal **14 giugno** e devono essere rispettate dai datori di lavoro e dagli uffici delle risorse umane.

2.5. Assistenza legale per i minori

Il **13 luglio** è stata promulgata la legge [n. 2026-630](#) relativa al diritto di ogni bambino ad essere assistito da un avvocato nel quadro di misure di assistenza educativa e di protezione dell'infanzia. La legge ha reso obbligatoria l'assistenza di un avvocato per ogni minore sottoposto a una misura di assistenza educativa, a prescindere dalla sua capacità di discernimento. Fin dall'apertura del procedimento, il giudice dei minori dovrà richiedere al presidente dell'Ordine degli avvocati la nomina di un legale e informare il minore e le

persone interessate. Il minore manterrà comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio avvocato, anche qualora sia già assistito da un legale nell'ambito di un altro procedimento. Le spese legali saranno interamente a carico dello Stato, attraverso il patrocinio a spese dello Stato. Il giudice potrà nominare un curatore speciale qualora ritenga che gli interessi del minore siano in conflitto con quelli dei suoi rappresentanti legali. Queste disposizioni entreranno in vigore il 6 gennaio 2027 al fine di consentire agli uffici giudiziari e agli Ordini degli avvocati di organizzarsi.

2.6. Social e protezione dei minori

Il **18 agosto** è stata promulgata la legge [n. 2026-813](#) relativa alla protezione dei minori dai rischi derivanti dall'utilizzazione dei social.

La proposta di legge era stata presentata all'Assemblea Nazionale il **18 novembre 2025** e ivi approvata in prima lettura, dopo l'adozione della procedura accelerata, il **26 gennaio**. Trasmesso al Senato il testo era stato adottato con modifiche il **31 marzo**. Dopo la convocazione della Commissione mista paritetica e in presenza di accordo il testo era stato approvato dall'Assemblea Nazionale e dal Senato il **21 luglio**.

Sulla legge si è poi pronunciato il Consiglio costituzionale il quale con decisione [n. 2026-911](#) del **14 agosto** ha dichiarato la legge solo parzialmente costituzionale dichiarando incostituzionale l'intero art. 1 del testo.

Le legge prima della bocciatura del *Conseil* prevedeva il divieto di utilizzo dei social ai minori di 15 anni, salvo autorizzazione o consenso esplicito dei genitori; l'obbligo per le piattaforme di attivare sistemi di verifica dell'età per bloccare i profili non conformi.

È stato invece introdotto il divieto – già previsto per le materne, le elementari e i collegi – di utilizzo dei telefoni cellulari nei licei le cui modalità saranno stabilite dai regolamenti interni.

2.7. Sicurezza e ordine pubblico

Il **27 luglio** è stata promulgata la legge [n. 2026-667](#) volta al rafforzamento della sicurezza, della detenzione amministrativa e della prevenzione dei rischi di attentati.

La legge ha introdotto una serie di misure volte a rafforzare la prevenzione del terrorismo, il controllo dei soggetti considerati particolarmente pericolosi e il contrasto all'uso fraudolento dell'identità. Tra le principali novità figura l'ingiunzione di sottoporsi a una visita psichiatrica, che consente al prefetto di imporre un esame a persone che presentano disturbi mentali individuati da uno psichiatra e aderiscono a un'ideologia terroristica, anche in assenza di precedenti turbative dell'ordine pubblico. In caso di rifiuto, l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso al domicilio per accompagnare la persona alla visita. Qualora siano accertate le condizioni previste dalla legge, il prefetto potrà disporre il ricovero psichiatrico senza consenso. Sono previste specifiche garanzie procedurali. La legge ha inoltre istituito una misura di trattenimento di sicurezza per terroristi

particolarmente pericolosi, applicabile eccezionalmente, al termine della pena, a persone condannate ad almeno 15 anni di reclusione per gravi reati terroristici contro la persona. Introduce anche strumenti giudiziari di prevenzione per i detenuti condannati per reati non terroristici che si siano radicalizzati durante la detenzione e rafforza il controllo amministrativo sui soggetti potenzialmente pericolosi. Anche il cambiamento di cognome è stato sottoposto a restrizioni con l'introduzione di verifiche ai casellari agli archivi delle persone condannate per reati terroristici o sessuali violenti. La legge è anche intervenuta sul trattenimento amministrativo degli stranieri in attesa di espulsione. È stata ripristinata la possibilità di trattenere fino a 210 giorni gli stranieri condannati per terrorismo e tale regime eccezionale viene esteso, a determinate condizioni, ad altri cittadini stranieri irregolari condannati per gravi reati e considerati una minaccia particolarmente grave per l'ordine pubblico. La durata complessiva del trattenimento per l'esecuzione della stessa misura di allontanamento viene limitata a 360 giorni, elevati a 540 giorni per i condannati per terrorismo, con un massimo di cinque collocamenti in trattenimento. È inoltre previsto che lo straniero possa rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria per un massimo di 10 ore dopo la decisione che pone fine al trattenimento.

Infine, la legge ha rafforzato gli obblighi di informazione del prefetto in caso di ricovero psichiatrico senza consenso e modifica alcune regole procedurali relative alle misure amministrative di prevenzione del terrorismo, nel rispetto delle garanzie costituzionali e del segreto medico.

Il **18 agosto** è stata promulgata la legge [n. 2026-798](#) volta a offrire risposte immediate ai fenomeni di turbamento dell'ordine pubblico, della sicurezza e della tranquillità dei cittadini. La legge ha rafforzato la sicurezza quotidiana introducendo misure dirette a contrastare comportamenti considerati lesivi dell'ordine pubblico, tra cui le corse clandestine con veicoli a motore, il consumo illecito di stupefacenti e protossido di azoto e l'organizzazione di feste non autorizzate (*free parties*).

Sul piano penale, sono stati introdotti nuovi reati, relativi all'organizzazione e alla partecipazione illegale a *free parties* e all'inalazione di protossido di azoto al di fuori dell'ambito medico. È stato inoltre esteso agli adulti il reato di istigazione all'uso improprio di tale sostanza. Sono state inasprite le sanzioni per le corse motoristiche clandestine, con un'ammenda forfettaria di 800 euro anche in caso di recidiva, e per l'uso illecito di stupefacenti, per il quale l'ammenda passa da 200 a 500 euro.

È stato inoltre ampliato l'ambito di applicazione delle disposizioni sulla criminalità organizzata, includendo alcune fattispecie relative ai medicinali contraffatti, e vengono attribuiti nuovi poteri investigativi per determinate categorie di reati. Sulla legge si è pronunciato il **14 agosto** il Consiglio costituzionale con decisione [n. 2026-915 DC](#) con la quale ha dichiarato incostituzionale parte della legge ed enunciato alcune riserve di interpretazione (v. *infra*).

2.8. La legge di urgenza per la protezione e la sovranità agricola

Il **18 agosto** è stata promulgata [la legge n. 2026-796](#) per la protezione e la sovranità agricola.

La legge ha perseguito l'obiettivo – integrando la normativa agricola degli anni precedenti – del rafforzamento della sovranità alimentare e della competitività agricola attraverso misure di sostegno produttivo, gestione delle risorse idriche, tutela dei terreni per contrastare la concorrenza sleale e adattare il settore alle sfide ambientali e climatiche. Tali misure sono state temperate dal Consiglio costituzionale (v. *infra*) che ha sottoposto la legge a censure e riserve di interpretazione.

Nello specifico, in primo luogo, la legge ha introdotto i cosiddetti *progetti per il futuro agricolo*, destinati ad aumentare la produzione nei territori e a sostenere lo sviluppo delle filiere. Essa ha rafforzato inoltre i controlli sulle importazioni di prodotti alimentari contenenti residui di sostanze fitosanitarie o medicinali veterinari vietati nell'Unione europea, prevedendo restrizioni o sospensioni all'immissione sul mercato francese e l'istituzione di una brigata nazionale di controllo. La legge ha consentito deroghe temporanee al divieto di utilizzare due insetticidi della famiglia dei neonicotinoidi: l'acetamiprid per le colture di nocciole e il flupiradifurone per barbabietole da zucchero, mele e ciliegie. Il *Conseil constitutionnel* ha confermato la costituzionalità della disciplina, subordinandola a due riserve interpretative (v. *infra*).

La normativa ha rafforzato la preferenza per i prodotti europei nella ristorazione collettiva pubblica, comprese le mense scolastiche, salvo insufficienza dell'offerta; ha poi ampliato le categorie di prodotti ammissibili ai requisiti di sostenibilità e qualità previsti dalla normativa *Egalim* e ha introdotto, a partire dal 2030, obblighi annuali di trasparenza sugli acquisti sostenibili per grossisti, catene di ristorazione e grande distribuzione. È prevista anche l'indicazione obbligatoria del Paese d'origine delle carni utilizzate come ingredienti nei prodotti trasformati, subordinatamente all'accordo della Commissione europea.

Quanto alla gestione delle risorse idriche e la tutela delle zone umide, la nuova normativa ha semplificato le procedure di autorizzazione per i progetti di stoccaggio idrico destinati all'agricoltura mirando a raddoppiare i volumi di acqua immagazzinata per usi agricoli entro il 2035. Interviene anche sulla *governance* dell'acqua, sulle autorizzazioni ai prelievi e sulla disciplina dei bacini idrici.

Quanto ai terreni agricoli, agli allevamenti e ai redditi degli agricoltori, la legge ha l'obiettivo di proteggere i terreni agricoli più fertili, orientando la compensazione ecologica verso aree meno produttive e rafforzando i poteri delle società fondiarie agricole (*Safer*) contro la frammentazione del suolo agricolo.

La legge ha rafforzato inoltre le sanzioni penali per i furti nelle aziende agricole e introduce strumenti per sostenere i redditi degli agricoltori, tra cui l'estensione a tutte le filiere del meccanismo del *tunnel dei prezzi*, già sperimentato nel settore bovino, e una maggiore regolamentazione delle trattative commerciali tra industria e grande distribuzione.

Infine, prevede la possibilità di risarcire i promotori di progetti agricoli, energetici, industriali, infrastrutturali e urbanistici per i danni derivanti da ricorsi giudiziari abusivi.

2.9. Misure per la semplificazione economica e il mercato del lavoro

Il **26 maggio** è stata promulgata la [legge n. 2026-403](#) sulla semplificazione della vita economica. La legge ha mirato a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, facilitare l'accesso agli appalti pubblici e rafforzare le tutele nei rapporti con banche, assicurazioni e locatori commerciali. Introduce inoltre misure per accelerare la realizzazione di progetti industriali, infrastrutture e centri dati (*data center*), prevedendo procedure semplificate e, a determinate condizioni, il riconoscimento di interesse nazionale. Infine, ha eliminato diversi organismi consultivi ritenuti obsoleti e introduce un meccanismo di revisione periodica delle nuove commissioni pubbliche. Il Consiglio costituzionale con la decisione n. 2026-903 del 21 maggio ha censurato 25 articoli della legge (v. *infra*).

Il **4 giugno** è stata promulgata la legge [n. 2026-441](#) relativa alla stabilizzazione del contratto sperimentale di professionalizzazione.

La legge ha reso permanente il contratto sperimentale di professionalizzazione, introdotto nel 2018 e applicato in via temporanea fino alla fine del 2024. La misura mira a favorire l'inserimento e il reinserimento lavorativo delle persone più lontane dal mercato del lavoro, offrendo loro percorsi formativi flessibili e adattati alle esigenze delle imprese. Infatti, a differenza del contratto di professionalizzazione ordinario, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale completa, il dispositivo sperimentale consente di acquisire uno o più blocchi specifici di competenze riconosciute nell'ambito di una certificazione professionale. La formazione viene definita congiuntamente dal datore di lavoro e dall'organismo formativo, in funzione delle competenze necessarie per svolgere determinate mansioni. La sperimentazione ha registrato oltre 35.000 contratti stipulati tra il 2018 e il 2023, favorendo l'inserimento lavorativo soprattutto di giovani e persone in cerca di occupazione. Il dispositivo ha inoltre risposto alle esigenze di reclutamento di settori caratterizzati da carenze di personale, come l'agricoltura, l'industria agroalimentare e i trasporti, ed è stato utilizzato anche da associazioni impegnate nell'inclusione delle persone con disabilità. Alla luce di questo quadro, la legge ha integrato stabilmente questa modalità nel Codice del lavoro francese, ampliando le possibilità di formazione professionale attraverso percorsi mirati e flessibili. Le condizioni applicative saranno definite con decreto.

3. GOVERNO

3.1. Le peripezie del Primo Ministro Lecornu in un contesto di non facile gestione

Nel quadrimestre preso in considerazione il Governo di Sébastien Lecornu, oltre a far fronte alle numerose emergenze che hanno contrassegnato questo periodo come quella climatica e quella del caro carburanti, ha continuato a fare i conti con la necessità di garantire la stabilità del suo Esecutivo in un contesto parlamentare fragile per l'assenza di una maggioranza e pronto ad alimentare polemiche. Come quella esplosa il **1° maggio** contro il progetto del Governo di aprire alla possibilità di autorizzare il lavoro su base volontaria di alcuni esercizi commerciali come fiorai, pasticcerie, panetterie. Così il **17 maggio** Lecornu ha fatto appello all'unità a tutte le forze politiche che sostengono il Governo convocando tutti i Ministri a Matignon nel tardo pomeriggio, dopo le tensioni parlamentari e le polemiche legate ad alcuni progetti di legge portati avanti dal Governo, per contenere i contrasti tra *Renaissance*, *MoDem*, *Horizons*, *Les Républicains* e *Liot*, specchio di una compagine governativa eterogenea e priva di una solida base parlamentare.

Un altro fronte con il quale il Primo Ministro si è dovuto confrontare è stato quello relativo alla protezione del processo democratico e alla lotta contro le interferenze straniere. L'**11 giugno** il Primo Ministro Lecornu ha presieduto un incontro con i partiti politici dedicato alla protezione del dibattito democratico dalle interferenze straniere, in vista delle presidenziali del 2027. L'iniziativa si è inserita in un percorso di prevenzione delle ingerenze digitali e delle operazioni di disinformazione: in occasione delle precedenti elezioni municipali erano state individuate quattro operazioni di interferenza digitale, senza effetti significativi sull'esito del voto. Lecornu ha annunciato la sua intenzione di presentare a tutti i partiti politici una serie di proposte per rafforzare la normativa contro le ingerenze straniere. Tra le misure ipotizzate figurano nuove procedure giudiziarie d'urgenza durante le campagne elettorali e l'inasprimento delle sanzioni penali, considerate attualmente poco efficaci come deterrente.

Il tema dell'unità del Governo è tornato in primo piano anche in piena estate quando, il **2 luglio**, durante le *Rencontres économiques* di Aix-en-Provence, Lecornu ha espresso la necessità di rendere l'azione governativa meno frammentaria, evitando che le continue emergenze impedissero di affrontare le questioni strutturali. Il Primo Ministro ha affrontato il tema del prossimo bilancio difendendo l'idea di un bilancio di compromesso per il 2027 e mettendo in guardia contro il rischio di rinviare le decisioni di spesa a dopo le elezioni presidenziali. Un simile rinvio, a suo giudizio, avrebbe potuto compromettere la gestione dei conti pubblici e lasciare al futuro presidente problemi finanziari ancora più gravi. La sua posizione è stata ribadita il **22 agosto**, in una lettera indirizzata a tutti i parlamentari, deputati e senatori, nella quale Lecornu ha insistito sulla necessità di approvare il bilancio del 2027 senza attendere l'esito delle presidenziali, promettendo, per convincere le opposizioni, di lasciare spazio al dibattito parlamentare. Ha avvertito che l'assenza di una

vera legge finanziaria avrebbe aumentato l'incertezza economica e i costi del debito pubblico. La questione è particolarmente delicata e spinosa in quanto l'avvicinarsi della campagna elettorale renderà sempre più difficile il compromesso tra le forze politiche.

Quanto agli orientamenti economici e finanziari, Lecornu il **23 luglio**, in un'intervista a *Paris Match*, ha precisato l'obiettivo di ridurre il deficit attraverso risparmi strutturali, evitare aumenti o nuove imposte e preservare le spese considerate strategiche per il futuro con un deficit pubblico nel 2027 intorno al 4,9% del PIL, con un miglioramento limitato rispetto alle ambizioni iniziali di risanamento.

Il **18 agosto** Lecornu ha inoltre inviato una [circolare](#) ai membri del Governo chiedendo maggiore vigilanza contro la corruzione nella pubblica amministrazione e un rafforzamento delle sanzioni nei casi di violazione dell'integrità pubblica, in un contesto segnato dalla criminalità organizzata e dalle minacce informatiche che ha fatto registrare un aumento degli accessi illeciti a archivi digitali contenenti dati sensibili, accompagnato da pressioni e intimidazioni nei confronti di funzionari pubblici per ottenere informazioni a vantaggio di gruppi criminali organizzati.

4. CAPO DELLO STATO

4.1. La strategia di Macron

Nel quadrimestre di riferimento il Presidente Macron ha continuato a rimanere diviso tra la volontà di mantenere un ruolo centrale sulla scena internazionale, e la necessità sul piano interno di fare i conti con la debolezza parlamentare, le difficoltà economiche e l'avvicinarsi della fine del suo mandato, previsto per il maggio 2027.

La sua azione si è andata concentrando soprattutto sul rafforzamento della difesa e relazioni internazionali, sul tema della sicurezza, sull'attrazione degli investimenti e sulle *questions de société*.

In materia di difesa, l'**8 luglio**, al vertice NATO in Turchia, Macron ha ribadito la necessità che gli europei assumano maggiori responsabilità nella propria difesa, pur mantenendo la cooperazione con gli Stati Uniti. Ha confermato il sostegno francese all'Ucraina e la partecipazione della Francia alle iniziative di sicurezza dell'Alleanza atlantica.

Il **13 luglio**, nel discorso alle forze armate in occasione della festa nazionale, ha difeso l'aggiornamento della programmazione militare, che prevede 36 miliardi di euro di risorse aggiuntive per il periodo 2026-2030. Gli investimenti sono destinati soprattutto alle munizioni, alla difesa antiaerea, ai droni, alle capacità spaziali e informatiche e al rafforzamento della deterrenza nucleare.

Il **15 giugno** Macron ha partecipato al vertice del G7 di Évian, cercando di riaffermare il ruolo della Francia nei principali dossier economici e geopolitici. Nel suo intervento, Macron ha posto al centro la necessità di rafforzare il multilateralismo e la capacità d'azione comune delle democrazie in un contesto internazionale segnato da conflitti, rivalità

strategiche e trasformazioni tecnologiche. Il vertice di Évian è stato presentato come un'occasione per consolidare convergenze politiche e tradurle in iniziative concrete, con particolare attenzione alla sicurezza internazionale, alla resilienza economica e alla *governance* dell'intelligenza artificiale.

Sul piano interno, il Presidente ha difeso in questi mesi provvedimenti destinati a rafforzare la risposta dello Stato ai fenomeni che compromettono l'ordine pubblico. Il **14 agosto**, commentando la decisione del Consiglio costituzionale che ha mitigato molte delle misure della legge *Ripost*, ha confermato il proprio sostegno alla nuova normativa, volta a offrire strumenti immediati contro le violazioni della sicurezza e della tranquillità pubblica.

Sul piano economico, **1° giugno**, in occasione del vertice *Choose France* a Versailles, Macron ha rilanciato la politica di attrazione degli investimenti internazionali, presentando la Francia come un Paese favorevole alle imprese e all'innovazione. Nel suo intervento, Macron ha insistito sulla necessità di rafforzare la base industriale francese ed europea, sostenere settori strategici come l'intelligenza artificiale, il calcolo quantistico, lo spazio e le tecnologie verdi, e ridurre le dipendenze economiche dall'estero. Ha inoltre difeso una maggiore preferenza europea nella produzione industriale, soprattutto nei comparti esposti alla concorrenza internazionale.

Infine le *questions de société*. Un altro tema sul quale Macron ha insistito è la protezione dei minori nell'ambiente digitale facendosi promotore del progetto di legge per limitare l'accesso dei minori ai social network. Nonostante la censura del Consiglio costituzionale che non preclude tuttavia di presentare un nuovo progetto di legge corredato delle garanzie richieste, Macron ha incaricato il Primo Ministro di lavorare a una nuova formulazione compatibile con la Costituzione e con il quadro normativo europeo, ribadendo l'intenzione di portare avanti la riforma prima della fine del mandato.

Il **17 agosto**, nel tradizionale discorso commemorativo della Liberazione di Bormes-les-Mimosas, Macron ha invitato i francesi a non cedere al disfattismo. Nel suo intervento ha valorizzato il rafforzamento delle capacità militari, la continuità dello Stato e il ruolo della Francia come potenza europea. Il discorso ha assunto anche un significato legato alla conclusione del suo mandato dal momento che il Presidente ha richiamato i risultati conseguiti durante i suoi anni all'Eliseo, cercando di difenderne il bilancio politico.

5. CORTI

5.1. Il *Conseil* si pronuncia sulla legge sul fine vita

Con decisione [n. 2026-910](#) del **14 agosto** il Consiglio costituzionale si è pronunciato sulla legge relativa al diritto all'aiuto a morire, sulla quale pendevano cinque ricorsi dichiarando complessivamente la legge conforme a Costituzione, conformità subordinata ad alcune riserve di interpretazione.

Per il *Conseil*, il legislatore ha voluto tutelare la libertà personale e garantire, a determinate condizioni, il diritto di ogni persona a vivere una fine vita dignitosa. Spetta quindi al Parlamento stabilire le condizioni concrete per l'accesso all'aiuto a morire, purché la procedura sia fondata su una volontà libera e consapevole e preveda adeguate garanzie. Il Consiglio costituzionale non può sostituire le proprie valutazioni a quelle del legislatore in una materia di questo tipo.

Sono state pertanto ritenute conformi alla Costituzione le norme che definiscono il diritto all'aiuto a morire, ne disciplinano le condizioni di accesso e prevedono una clausola di non responsabilità penale, nonché quelle relative alla presentazione e all'esame della domanda.

Il *Conseil* ha però introdotto tre riserve interpretative, precisazioni vincolanti sul modo in cui alcune disposizioni dovranno essere applicate.

La prima ha riguardato le persone sottoposte a misure di protezione giuridica. Quando un adulto protetto presenta una richiesta di aiuto a morire, il medico deve considerare nella propria decisione anche le osservazioni formulate dalla persona incaricata della misura di protezione. La seconda ha riguardato la clausola di coscienza dei farmacisti. Pur riconoscendo che infermieri e farmacisti possono rifiutare di partecipare alla procedura, il *Conseil* ha fatto presente che anche i farmacisti delle farmacie ospedaliere o territoriali coinvolti nella preparazione o nella consegna della sostanza letale non possono essere obbligati a partecipare, poiché ciò potrebbe entrare in conflitto con la loro libertà di coscienza. La terza ha riguardato le strutture private sanitarie, sociali o medico-sociali le quali devono consentire lo svolgimento della procedura nei propri luoghi. Tuttavia, il responsabile di una struttura privata può rifiutare quando l'aiuto a morire sia manifestamente incompatibile con le finalità previste dallo statuto o dal progetto della struttura. Questo rifiuto è ammesso solo se altre strutture sono in grado di garantire localmente l'accesso alla procedura.

Quanto al resto delle disposizioni, il Consiglio costituzionale ha confermato la loro conformità a Costituzione, ricomprendendovi quindi quelle sui controlli e sulla valutazione del sistema, sulla copertura da parte dell'assicurazione sanitaria e sugli effetti dell'aiuto a morire sui contratti di assicurazione sulla vita.

In argomento si segnala in questa sede anche la pronuncia [n. 2026-7 RIP](#) del **17 giugno** con la quale il *Conseil* ha dichiarato inammissibile la proposta di legge volta a escludere dalla nozione di cura la provocazione attiva della morte del paziente, ritenendo che essa non rientri nell'ambito delle riforme relative alla politica sociale della Nazione, ai sensi dell'articolo 11 della Costituzione.

La proposta, sottoscritta da 201 parlamentari, mirava a modificare il Codice della sanità pubblica, stabilendo che la provocazione attiva della morte di un paziente non possa essere qualificata come trattamento, terapia o cura. Il Consiglio costituzionale è stato chiamato a verificare se l'iniziativa soddisfacesse i requisiti previsti per l'attivazione del *référéndum d'initiative partagée* (RIP), una procedura che consente di sottoporre una proposta legislativa

a referendum su iniziativa di un quinto dei membri del Parlamento, con il successivo sostegno di un decimo degli elettori iscritti alle liste elettorali.

Pur constatando il rispetto del requisito relativo al numero dei firmatari, il Consiglio ha escluso che la proposta potesse essere sottoposta a tale procedura per due ragioni. In primo luogo, ha rilevato che le questioni etiche relative al fine vita costituiscono questioni di società, escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 11 della Costituzione. In secondo luogo, ha ritenuto che la proposta non presentasse il carattere di una vera e propria riforma, poiché, al momento del suo esame, l'ordinamento francese non autorizzava atti di eutanasia, assistenza al suicidio o altre forme di aiuto attivo a morire. Di conseguenza, l'esclusione di tali atti dalla nozione di cura non avrebbe comportato una modifica dello stato del diritto vigente.

Il Consiglio costituzionale ha inoltre precisato che il ricorso alla via referendaria non è, di per sé, sufficiente a qualificare una proposta come riforma, poiché anche una legge approvata mediante referendum può essere successivamente modificata, integrata o abrogata dal legislatore.

5.2. Ordine pubblico e sicurezza

Il **23 luglio** con la [decisione n. 2026-906 DC](#) il Consiglio costituzionale si è pronunciato sulla legge relativa al rafforzamento della sicurezza, la detenzione amministrativa, e la prevenzione del rischio attentati. Il *Conseil* nel complesso ha ritenuto le norme esaminate conformi alla Costituzione, in alcuni casi subordinandone l'applicazione a specifiche riserve d'interpretazione.

Il Consiglio costituzionale ha posto in rilievo la nuova procedura che consente al prefetto di ingiungere a una persona di sottoporsi a un esame psichiatrico. In caso di mancato adempimento ingiustificato, la procedura può prevedere, previa autorizzazione del giudice, una visita domiciliare finalizzata ad accompagnare l'interessato dal medico e, qualora ne ricorrano i presupposti, il successivo ricovero psichiatrico senza consenso. La Corte ha ammesso tale meccanismo imponendo garanzie precise: imparzialità e motivazione del parere medico, informazione dei rappresentanti legali delle persone minorenni o sottoposte a protezione giuridica, possibilità di assistenza legale e controllo giudiziario sulle modalità e sulla durata degli interventi. In particolare, la coercizione amministrativa non può protrarsi oltre dodici ore né tradursi in una privazione della libertà personale. Per il ricovero senza consenso è inoltre necessario un certificato redatto da uno psichiatra estraneo alla struttura di destinazione, mentre la decisione prefettizia deve indicare puntualmente le ragioni che rendono necessaria l'ospedalizzazione.

Quanto alla nuova misura di trattenimento di sicurezza destinata alle persone condannate per terrorismo, il *Conseil constitutionnel* ne ha escluso l'applicazione retroattiva. Considerata la natura privativa della libertà della misura, la sua possibile durata e il rinnovo senza limiti, essa non potrà riguardare condanne anteriori all'entrata in vigore della legge, né condanne successive relative a fatti commessi precedentemente.

Infine, con riferimento alla comunicazione al prefetto di informazioni sulle persone sottoposte a cure psichiatriche senza consenso, la Corte ha stabilito che i dati trasmessi non possono comprendere certificati e pareri medici, né informazioni sulla natura delle cure o sui trattamenti prescritti. La disposizione mira a conciliare le esigenze di sicurezza pubblica con la tutela della vita privata e della riservatezza sanitaria.

Il resto delle disposizioni è stato dichiarato conforme a Costituzione.

Il **14 agosto** il Consiglio costituzionale si è pronunciato con decisione [n. 2026-915 DC](#) sulla legge relativa alle misure su ordine pubblico, sicurezza e tranquillità dei cittadini cosiddetta legge “RIPOST”.

Esaminando i due ricorsi presentati – ciascuno da più di sessanta deputati – riguardanti complessivamente trenta articoli della legge, il Consiglio costituzionale ha dichiarato incostituzionali sette delle disposizioni sottoposte al suo esame e formulato riserve interpretative su cinque articoli. Oltre all’incostituzionalità di queste disposizioni il *Conseil* ha anche dichiarato incostituzionali cinque articoli in quanto “cavalieri legislativi”, ossia disposizioni prive di un legame sufficiente con il testo originario del progetto di legge.

Più specificatamente il Consiglio costituzionale ha innanzitutto ritenuto una violazione sproporzionata delle libertà d’impresa la procedura amministrativa di chiusura di un esercizio commerciale che vende prodotti esplosivi o articoli pirotecnici. Il *Conseil* ha infatti considerato che si tratta di una misura di polizia amministrativa suscettibile di applicarsi ampiamente al commercio di numerosi beni, senza che siano previsti requisiti relativi alla rilevanza delle disposizioni violate, alla gravità dell’infrazione o al carattere volontario o manifestamente intenzionale delle violazioni. Il Consiglio costituzionale ha, da un lato, contestato la mancanza di richiesta di un accertamento dell’esistenza di un rischio reale e attuale di turbamento dell’ordine pubblico, o la dimostrazione di un nesso tra tale rischio e l’infrazione constatata, o che la prova della necessità della chiusura; dall’altro, la non assoggettabilità alla procedura semplificata dell’ammenda forfettaria prevista per i delitti dei reati di messa a disposizione e detenzione illecite di articoli pirotecnici, dal momento che l’accertamento dell’infrazione richiede la verifica di elementi che gli investigatori non possono constatare facilmente.

Quanto alle disposizioni sulla sicurezza stradale, il Consiglio costituzionale ha dichiarato incostituzionali due disposizioni. La prima riguardante il reato di guida di un “veicolo potente” durante il periodo di prova successivo al conseguimento della patente per il fatto di rinviare di fatto a un atto regolamentare la determinazione della soglia di potenza del motore, in violazione del principio di legalità dei reati e delle pene e dell’articolo 34 della Costituzione, che riserva al solo legislatore il compito di determinare l’ambito di applicazione della legge penale; la seconda, riguardante la distruzione dei veicoli sottoposti a fermo, che potrebbero essere stati utilizzati per commettere corse clandestine di veicoli a motore, qualora, al momento del loro deposito presso il luogo di custodia, non siano stati adempiuti gli obblighi relativi all’immatricolazione o all’identificazione. Il Consiglio costituzionale ha riconosciuto la finalità interesse generale perseguita, tuttavia ha ritenuto che l’eliminazione di qualsiasi termine e di ogni possibilità per il proprietario — che

potrebbe benissimo non essere l'autore della corsa clandestina — di far valere i propri diritti prima della distruzione del veicolo comporti una violazione sproporzionata del diritto di proprietà. Sulla base del principio di uguaglianza davanti alla legge penale, sono state inoltre dichiarate incostituzionali alcune fattispecie incriminatrici che riguardavano condotte identiche di permanenza nell'abitazione altrui dopo la scadenza del contratto di locazione di un alloggio ammobiliato destinato a uso turistico, ma che prevedevano pene differenti.

Ulteriore profili di incostituzionalità il Consiglio ha ravvisato nelle disposizioni che vietavano qualsiasi permesso di uscita ai detenuti collocati in un reparto destinato alla lotta contro la criminalità organizzata. Così benché nessun principio di valore costituzionale vieti di affidare ad autorità diverse dagli organi giurisdizionali il compito di stabilire le modalità di esecuzione delle pene, ciò è possibile soltanto a condizione che tali modalità non ledano le prerogative costituzionali dell'autorità giudiziaria; mentre nelle disposizioni sottoposte al vaglio del giudice delle leggi l'assegnazione a un reparto destinato alla lotta contro la criminalità organizzata essendo prevista per decisione esclusiva del ministro della Giustizia e non per valutazione del giudice, viene ritenuta incostituzionale per violazione dei requisiti costituzionali derivanti dall'articolo 66 della Costituzione, dal principio della separazione dei poteri e da quello dell'"individualizzazione" della pena.

Il *Conseil constitutionnel* ha dichiarato altresì incostituzionali le disposizioni sulla protezione dell'identità degli agenti coinvolti nei procedimenti penali, pur riconoscendo l'obiettivo di proteggerli da eventuali minacce. La censura deriva dall'ampiezza generalizzata della misura, applicabile a numerosi agenti e a tutti i procedimenti penali senza adeguati criteri selettivi, e dalla mancanza di garanzie sufficienti a tutelare i diritti della difesa e il principio del contraddittorio, poiché non viene esclusa la possibilità di condannare una persona sulla base di prove non pienamente contestabili qualora l'identità dell'agente non possa essere rivelata.

Il *Conseil constitutionnel* ha poi dichiarato incostituzionali le disposizioni che consentono di dotare di telecamere indossabili gli agenti degli enti gestori della rete stradale, rilevando che alcuni di essi appartengono a società private e possono operare sull'intero demanio stradale pubblico, anche per accertare infrazioni e raccogliere prove. Tali disposizioni violano l'articolo 12 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, che vieta di delegare a soggetti privati funzioni di polizia amministrativa generale inerenti all'esercizio della forza pubblica.

Fedele ad una consolidata giurisprudenza il Consiglio costituzionale ha infine dichiarato incostituzionali cinque articoli (10, 18, 26, 41 e 65) della legge, in quanto *cavaliers législatifs*, per violazione dell'articolo 45 della Costituzione, a causa della loro mancanza di un legame sufficiente con il progetto di legge originario.

Oltre alla dichiarazione di incostituzionalità di numerosi articoli della legge il *Conseil* ha formulato sei riserve di interpretazione.

Sul divieto di noleggiare apparecchiature per la diffusione di musica amplificata, il *Conseil constitutionnel* ha precisato che in assenza di una dichiarazione preventiva, si applica esclusivamente ai contratti relativi a raduni o manifestazioni soggetti per legge a tale obbligo, al fine di tutelare la libertà d'impresa e la libertà contrattuale.

Quanto al divieto di accesso a determinati luoghi in occasione di manifestazioni sportive, il *Conseil constitutionnel* ha formulato due riserve interpretative precisando che l'autorità amministrativa deve tenere conto della situazione familiare e professionale dell'interessato e verificare che la misura sia proporzionata, considerando anche eventuali precedenti divieti, al fine di tutelare la libertà di circolazione, la vita privata e il diritto a una vita familiare normale.

Sull'estensione della procedura amministrativa di sgombero forzato ai locali commerciali, agricoli o professionali che consente di espellere un occupante entro ventiquattro ore o sette giorni, a seconda dei casi, senza che questi sia stato ascoltato né messo in condizione di presentare le proprie osservazioni, il *Conseil* ha precisato che alla luce del diritto al rispetto della vita privata e, in particolare, del principio dell'inviolabilità del domicilio, tale procedura può essere applicata soltanto quando l'occupante del locale non vi abbia stabilito il proprio domicilio.

Quanto all'utilizzo di telecamere aeree, in particolare mediante droni, al fine della dichiarazione di conformità costituzionale sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata, il Consiglio ha precisato che per la procedura d'urgenza che consente l'impiego di telecamere aeree, la durata dell'autorizzazione prefettizia deve essere proporzionata alla finalità perseguita.

In relazione, infine, alla sperimentazione della videosorveglianza algoritmica in determinati edifici, il Consiglio costituzionale ha chiarito che l'autorizzazione ai trattamenti di dati nell'ambito della proroga della sperimentazione della videosorveglianza algoritmica non può superare i tre mesi.

5.3. Sovranità agricola

Il *Conseil constitutionnel* con decisione [n. 2026-914](#) del **14 agosto** si è pronunciato su due ricorsi relativi alla legge d'urgenza per la protezione e la sovranità agricola dichiarando incostituzionali nel merito due disposizioni, censurandone altre sei per mancanza del collegamento con il progetto di legge originario e formulando riserve interpretative su altri tre articoli. In linea generale il Consiglio costituzionale ha ribadito che gli obiettivi della legge devono essere perseguiti nel rispetto del diritto di proprietà, della partecipazione pubblica alle decisioni ambientali e delle garanzie di tutela della salute e dell'ambiente

Nello specifico, la prima censura nel merito ha riguardato l'articolo 35 della legge, che introduceva una servitù a carico dei terreni confinanti con parcelle agricole suscettibili di essere trattate con prodotti fitosanitari. Pur riconoscendo le finalità di semplificazione dell'attività agricola e di tutela dei residenti, il *Conseil* ha ritenuto che la misura imponesse un sacrificio sproporzionato del diritto di proprietà. La servitù poteva infatti gravare su terreni destinati a qualsiasi tipo di costruzione o installazione, anche quando i prodotti fitosanitari non fossero effettivamente utilizzati. Inoltre, mancavano adeguate garanzie in materia di indennizzo dei proprietari e di partecipazione degli interessati al procedimento.

La seconda censura nel merito ha invece riguardato una parte dell'articolo 46 della legge, che autorizzava il Governo a disciplinare con ordinanza le specificità delle attività di allevamento. La disposizione limitava le procedure di informazione e partecipazione ambientale alle persone che dimostrassero un interesse specifico rispetto al progetto, ad esempio per la vicinanza geografica. Il Consiglio ha ritenuto tale limitazione contraria all'articolo 7 della Carta dell'ambiente, che riconosce il diritto all'informazione e alla partecipazione in materia ambientale a chiunque, senza restringerlo a determinate categorie di soggetti.

Anche in questa sentenza, il Consiglio costituzionale ha, infine, censurato sei disposizioni – il punto 3° dell'articolo 14 e gli articoli 16, 26, 32, 36 e 55 – in quanto *cavaliers législatifs*, ovvero prive di un collegamento sufficientemente diretto con il progetto di legge iniziale, in violazione dell'articolo 45 della Costituzione.

Quanto alle riserve di interpretazione, uno dei profili principali ha riguardato l'articolo 6, che introduceva una deroga al divieto di utilizzare determinati prodotti fitosanitari contenenti sostanze appartenenti alla famiglia dei neonicotinoidi. Il Consiglio ha riconosciuto che la misura persegue un obiettivo di interesse generale, volto a proteggere alcune produzioni agricole da gravi minacce e a limitare gli squilibri concorrenziali a livello europeo. Ha tuttavia subordinato la conformità costituzionale della disposizione a specifiche garanzie: la deroga deve essere temporanea, concessa soltanto in presenza di una minaccia grave per le colture, in assenza di alternative adeguate e nell'ambito di un programma di ricerca volto a individuare soluzioni sostitutive. Essa non può inoltre essere autorizzata quando comporti rischi significativi per la salute umana o danni gravi e irreversibili all'ambiente.

Il Consiglio costituzionale ha precisato che l'Agenzia nazionale francese per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro (ANSES) deve poter limitare territorialmente le deroghe in funzione delle condizioni locali e della gravità della minaccia. In secondo luogo, ha stabilito che, se l'ANSES non adotta una decisione entro il termine di due mesi, la deroga deve considerarsi respinta quando non sia stato possibile verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge.

Ulteriori riserve interpretative riguardano l'articolo 27, relativo ai progetti che interessano le zone umide, e l'articolo 46, concernente la creazione di un regime specifico di polizia ambientale per le attività di allevamento.

5.4. Il *Conseil* censura parzialmente la legge relativa alla protezione dei minori dai rischi sull'utilizzo dei social

Con la decisione [n. 2026-911 DC](#) del 14 agosto, il *Conseil constitutionnel* ha dichiarato incostituzionale l'articolo 1 della legge volta a proteggere i minori dai rischi legati all'utilizzo dei social network, che prevedeva il divieto di accesso a tali servizi per i minori di quindici anni.

Sebbene il Consiglio costituzionale abbia riconosciuto che la tutela del superiore interesse del minore e la prevenzione delle violazioni dell'ordine pubblico costituiscono obiettivi di rilievo costituzionale, tali da giustificare eventuali limitazioni all'accesso dei minori ai social network, tuttavia, ha ritenuto che il divieto generalizzato previsto dalla legge fosse sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti e lesivo della libertà di espressione e di comunicazione, tutelata dall'articolo 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789.

In particolare, ha argomentato che la misura non distingueva tra le diverse piattaforme in base ai contenuti, alle funzionalità e ai rischi effettivi per la salute e la sicurezza dei minori. Inoltre, si applicava indistintamente a tutti gli utenti di età inferiore ai quindici anni, senza considerare il grado di maturità individuale, la situazione familiare o la possibilità per i genitori di autorizzare, nell'interesse del figlio, l'accesso a determinati servizi. Secondo il Consiglio, una restrizione di tale ampiezza non soddisfaceva i requisiti di necessità, adeguatezza e proporzionalità richiesti dalla Costituzione.

La decisione ha inoltre evidenziato un problema relativo alla tutela della vita privata, garantita dall'articolo 2 della Dichiarazione del 1789. L'applicazione del divieto avrebbe infatti comportato la necessità di verificare l'età degli utenti prima di consentire loro l'accesso ai servizi interessati, coinvolgendo anche le persone maggiorenni. La legge, tuttavia, non stabiliva condizioni e limiti sufficientemente precisi per tali verifiche, né prevedeva garanzie adeguate a proteggere la riservatezza degli utenti.

La decisione non ha chiuso in generale alla possibilità di introdurre restrizioni all'uso dei social network da parte dei minori, ma ha richiesto che esse siano accompagnate da garanzie legislative adeguate che non comportino limitazioni indiscriminate dei diritti fondamentali.

6. COLLETTIVITÀ TERRITORIALI

6.1. Legge sul sostegno alle collettività territoriali nella prevenzione e gestione delle inondazioni

Il **19 maggio** è stata promulgata la [legge n. 2026-381](#) volta a sostenere le collettività territoriali nella prevenzione e nella gestione delle inondazioni.

La legge ha avuto come obiettivo quello di semplificare la gestione dei corsi d'acqua e ad accelerare gli interventi di manutenzione e prevenzione delle inondazioni, introducendo procedure d'urgenza e riducendo i tempi di consultazione pubblica per determinati lavori. Essa ha inoltre facilitato l'autorizzazione dei programmi di prevenzione del rischio alluvionale finanziati dallo Stato e semplifica le procedure di esproprio e di pianificazione dei rischi naturali. Infine, rafforza il sostegno ai comuni colpiti dalle alluvioni, prevedendo assistenza tecnica e amministrativa nella gestione dell'emergenza e nella ricostruzione.

6.2. La legge organica sulla regolarizzazione dei nativi in Nuova Caledonia nelle liste elettorali e le elezioni provinciali del 28 giugno

Il **28 maggio** è stata promulgata la [legge organica n. 2026-410](#) relativa alla regolarizzazione dei nativi nel corpo elettorale della Nuova Caledonia in vista delle elezioni per il Congresso e le assemblee delle Province.

La riforma ho mirato a rendere possibile lo svolgimento delle elezioni provinciali entro la scadenza stabilita, ampliando il corpo elettorale e intervenendo su una questione centrale nel confronto politico locale concernente la definizione dei cittadini legittimati a partecipare alla rappresentanza istituzionale della Nuova Caledonia.

La legge ha così modificato la legge organica del 19 marzo 1999, prevedendo l'iscrizione automatica nelle liste elettorali speciali provinciali di tutti i cittadini nati in Nuova Caledonia che finora non avevano diritto di voto a queste elezioni. La misura riguarda 10.569 elettori, che si aggiungono agli attuali 181.188 iscritti nelle liste speciali. È stata invece respinta la proposta governativa di estendere il diritto di voto anche ai coniugi di queste persone.

L'intervento legislativo ha risposto così all'esigenza di superare i ripetuti rinvii delle elezioni provinciali, previste inizialmente per il 2024 e posticipate tre volte. Il *Conseil constitutionnel* aveva infatti stabilito che il voto non potesse essere ulteriormente rinviato oltre il **28 giugno 2026**. Dopo che, il 2 aprile 2026, i deputati avevano respinto il progetto di legge costituzionale relativo alla Nuova Caledonia, sancendo il fallimento del processo di Bougival, il Primo ministro aveva annunciato che le elezioni dei membri del Congresso e delle assemblee provinciali della Nuova Caledonia si sarebbero tenute il **28 giugno**. La legge organica è pertanto entrata in vigore secondo una procedura accelerata, derogando al termine ordinario previsto per l'applicazione delle leggi in Nuova Caledonia.

Il Consiglio costituzionale con la decisione [n. 2026-905 DC](#) del **28 maggio** ha dichiarato la legge organica conforme a Costituzione.

Le elezioni provinciali in Nuova Caledonia per l'elezione delle assemblee delle tre province della collettività (Sud, Nord e Isole della Lealtà) si sono quindi regolarmente svolte il **28 giugno**. Esse istituzionalmente sono molto importanti perché una parte dei membri di queste assemblee costituisce a sua volta il Congresso della Nuova Caledonia, che elegge successivamente il governo collegiale, titolare del potere esecutivo.

I risultati elettorali hanno confermato un sostanziale equilibrio tra il fronte indipendentista e quello non indipendentista. Quest'ultimo ha ottenuto un numero leggermente superiore di voti, mentre la lista *Les Loyalistes – Le Rassemblement* si è affermata come principale forza politica del territorio, senza però conquistare la maggioranza al Congresso. Gli indipendentisti dispongono complessivamente di 26 seggi, divisi tra FLNKS (19) e UNI (7), contro i 24 dei lealisti. I quattro seggi di *L'Éveil océanien* risultano quindi decisivi per la formazione della maggioranza.

Il **3 luglio** sono stati eletti i Presidenti delle tre Assemblee provinciali: Sonia Backès è stata riconfermata alla guida della Provincia Sud; Paul Néaoutyine è stato rieletto rieletto per la sesta volta nella Provincia Nord e Mickaël Forrest è divenuto presidente della Provincia delle Isole della Lealtà.

Il **9 luglio**, *Les Loyalistes – Le Rassemblement* e *L'Éveil océanien* hanno raggiunto un accordo di governo che prevedeva l'elezione di Virginie Ruffenach alla presidenza del Congresso e di Milakulo Tukumuli alla guida del governo collegiale della Nuova Caledonia.

6.3. Diritto alla compensazione finanziaria per i comuni con meno di 3500 abitanti

Il **4 giugno** è stata promulgata [n. 2026-442](#) volta ad estendere il diritto alla compensazione finanziaria prevista per i comuni di più di 3500 abitanti per l'esercizio delle competenze relative all'accoglienza e ai servizi per la prima infanzia. La normativa precedente, introdotta dalla legge del 18 dicembre 2023 per la piena occupazione, riconosceva tale diritto soltanto ai comuni obbligati a esercitare le funzioni di organizzazione del servizio pubblico per la prima infanzia, escludendo i comuni più piccoli, per i quali alcune competenze sono facoltative.

La nuova legge ha ampliato la platea dei beneficiari, includendo i comuni con meno di 3.500 abitanti che esercitano tutte le competenze previste, nonché gli enti pubblici di cooperazione intercomunale e i consorzi misti ai quali tali funzioni siano state trasferite.

Le disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2027, con l'obiettivo di garantire una più equa copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'organizzazione dei servizi dedicati alla prima infanzia.

6.4. Adattamento legislativo per la Martinica

Il **30 giugno** è stata promulgata la legge [n. 2026-574](#) che ha autorizzato l'Assemblea della Martinica, sulla base dell'articolo 73 della Costituzione – che permette di adattare leggi e regolamenti alle particolarità dei territori d'Oltremare – a stabilire norme specifiche per il proprio territorio nei settori dell'energia, dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari.

L'Assemblea potrà così intervenire sul contenimento dei consumi, sulla regolamentazione termica degli edifici, sullo sviluppo delle energie rinnovabili e sulla mobilità sostenibile, senza adottare misure che incidano sugli oneri dello Stato. Per quanto riguarda l'acqua e il trattamento delle acque reflue, potrà invece adattare l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici alle particolari esigenze di un territorio insulare.

L'obiettivo della legge è riconoscere alla Martinica una maggiore autonomia normativa, consentendole di adottare soluzioni più adeguate alle proprie caratteristiche geografiche e ambientali. L'abilitazione resterà valida fino al prossimo rinnovo generale dell'Assemblea della Martinica.